



S E N T E N Z A N . 6 5 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73071

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4^a divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 5 febbraio 2021 (omissis) ha evidenziato che, durante il servizio militare svolto nell'Esercito in regime di ferma annuale, il 9 giugno 2009 aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio destro, con successiva convalescenza e, poi, con dispensa dalla ferma alla fine di quello stesso anno; e che per la conseguente infermità, pur reputata dipendente da causa di servizio, nel 2018 il Ministero della Difesa gli aveva attribuito soltanto

un'indennità *una tantum* nella misura di tre annualità.

Tuttavia, lamentando una maggior gravità della patologia in questione, rispetto alla valutazione operata nel 2016 dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) e recepita dal Ministero, il (omissis) ha domandato che gli venisse attribuita la pensione privilegiata, almeno in ottava categoria, a decorrere dalla data del proprio congedo dal servizio militare.

2. Dopo aver prodotto il fascicolo amministrativo il 29 marzo 2022, con comparsa depositata il 14 ottobre di quello stesso anno il Ministero della Difesa ha confermato, nel 2018, era stata riconosciuta un'indennità *una tantum* per tre annualità; e che, inoltre, era stata rigettata un'istanza di aggravamento da lui presentata nel 2019.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 ottobre 2022 è stato demandato al consulente tecnico d'ufficio di accertare la classifica dell'infermità "esiti [di] trauma contusivo – distorsivo [del] ginocchio dx con allegata meniscosi mediale e lesione sub – totale del LCA [legamento crociato anteriore] con *deficit* funzionale in atto". Quindi, il 27 febbraio 2023, egli ha depositato la relazione preliminare; e il 21 aprile di quello stesso anno la relazione definitiva, in cui ha replicato alle osservazioni critiche: confermando l'avviso secondo cui fosse congrua l'iscrizione in tabella B per la patologia oggetto del contendere.

Infine, dopo una memoria attorea prodotta il 6 ottobre 2023, all'udienza del 23 di quello stesso mese la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto sul piano fattuale, in relazione alla patologia la cui esatta

descrizione è stata desunta dal giudizio diagnostico formulato dalla CMO nella visita del 30 marzo 2016 (all. 9 al ricorso), nel loro insieme appaiono inequivocabili le seguenti locuzioni, giustificate riprese nella relazione peritale:

- il (omissis)“... riferisce analoghi episodi nel passato ...”, come da referto medico stilato presso l'ospedale civile di Spoleto (PG) il giorno successivo rispetto a quello del sinistro (all. 6 al fascicolo amministrativo);
- risulta “... assottigliato deteso e non definibile in tutto il suo decorso il legamento crociato anteriore, da lacerazione cronica ...”, quest'ultima notazione essendo scaturita, evidentemente, dall'anamnesi effettuata il 15 giugno 2009 dallo specialista radiologo allorché il (omissis)venne sottoposto a risonanza magnetica (all. 5 al fascicolo amministrativo);
- si evidenziano “... segni di lassità da sospetta lesione inveterata del legamento crociato anteriore ...”, secondo quanto valutato all'esito di una visita ortopedica effettuata dall'odierno ricorrente il 4 febbraio 2016 presso l'ASL Napoli 1 Centro (all. 10 al ricorso).

Quindi appare indubbio come l'episodio occorso all'inizio di giugno 2009 al (omissis)abbia interessato un ginocchio destro niente affatto integro.

5. Inoltre, rispetto alla patologia in questione, nel novembre 2009 all'odierno ricorrente è stata prospettata quale strategia terapeutica esclusivamente quella chirurgica (all. 8 al ricorso), oltretutto evidenziandogli come fosse la lesione del LCA la problematica principale e, invece, la meniscopatia quella secondaria. Peraltro, verso quella terapia chirurgica, non consta che il (omissis)si sia mai orientato: tanto ciò è vero che, ancora a distanza di dieci anni, sussisteva una “lesione completa del LCA” (allegati 12 e 13 al ricorso), accompagnata ad ulteriori patologie non soltanto del ginocchio destro; ma anche di quello controlaterale, pure in questo caso quale

esito di un trauma distorsivo la cui eziologia, però, prescinde dal servizio militare (*ibidem*).

Comunque, visto che la problematicità principale costituita dalla LCA deve reputarsi preesistente rispetto al trauma per cui è lite, le cui conseguenze immediate apparivano modeste dal verbale del pronto soccorso (all. 6 al ricorso), in via equitativa il concorso tra un fattore eziologico ricollegabile al servizio e però secondario e fattori primari esogeni e preesistenti rende congrua la quantificazione in tabella B formulata dalla CMO, nonché motivatamente ribadita dal consulente tecnico d'ufficio.

6. Nonostante il conseguente rigetto della domanda attorea, l'evidente complessità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73071, proposto da (OMISSIS) contro il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio, queste ultime da liquidarsi con separato provvedimento;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23 ottobre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli